

Avv. Giovanna Dell'Anna

Magistrature Superiori

Segretario dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 338.7039382

Pec: dellannagiovanna@pecstudio.it - Email: avv.giovannadellanna@gmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C.

Per il signor **Angelo GIORDANO**, XXX (C.F.: XXX), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giovanna Dell'Anna** del Foro di Bologna (C.F.: DLLGNN73D63E506D), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giovanna Dell'Anna* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche alla seguente P.e.c.: dellannagiovanna@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 – Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

IN PUNTO A:

ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI DECRETI

- ❖ Decreto n. 844 del 9.2.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR) – Avvio procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti.
- ❖ Decreto n. 1513 del 10.03.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR) – Decreto di esclusione dalle Graduatorie di terza fascia d'Istituto del Personale ATA per il triennio 2021/2024, per il profilo di Assistete Amministrativo e Assistente Tecnico.
- ❖ Decreto n. 1882 del 31.03.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – Avvio procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti.
- ❖ Decreto n. 1889 del 03.04.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – Avvio procedimento disciplinare e contestazione degli addebiti.
- ❖ Decreto n. 3391 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – Provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
- ❖ Decreto n. 3408 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – Comunicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
- ❖ Decreto n. 4316 dell'11.07.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente e dalla corrispondente graduatoria di istituto di I fascia per il profilo

di Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2023/2024.

**REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE. VALIDITA' SERVIZI SVOLTI.
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.**

Nello specifico si chiede:

- ❖ L'inserimento del signor **Angelo Giordano** nella graduatoria d'Istituto di terza Fascia per il personale ATA, nella Provincia di Parma, con il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, per il triennio 2021/2024 (DM 50/2021).
- ❖ L'inserimento del signor **Angelo Giordano** nella graduatoria permanente A.T.A. 24 Mesi, per l'a.s. 2023/2024, con il profilo di Collaboratore Scolastico e di Assistente Amministrativo.
- ❖ Il riconoscimento ai fini giuridici di tutti i servizi prestati dal signor **Angelo Giordano** presso gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" di Pomigliano D'Arco (NA), con il profilo di Assistente Amministrativo nell'a.s. 2016/2017 dall'1.12.2016 al 30.06.2017 e nell'a.s. 2017/2018 dal 2.11.2017 al 30.06.2018.
- ❖ La validità dei servizi svolti dal ricorrente, con il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, si devono considerare ai fini giuridici, servizi svolti alle dipendenze delle Scuole Pubbliche e Istituto Paritari.

RECUPERO PUNTEGGIO E RIPRISTINO PUNTEGGIO DEL SERVIZIO SVOLTO

- ❖ Ripristino e Recupero del punteggio ai fini giuridici dei servizi prestati in vigore delle graduatorie di terza fascia d'Istituto del personale ATA, per il triennio 2017/2021 (D.M. 640/2017) e per il triennio 2021/2024 (D.M. 50/2021), con il profilo di Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo.

REINTEGRARE ANGELO GIORDANO NEL POSTO DI LAVORO

- ❖ L'immediato reintegro nel posto di lavoro, a pieno titolo del ricorrente Angelo Giordano presso l'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR), ordinando al Dirigente Scolastico, protempore, del sopra citato Istituto di attuare tutti gli atti necessari per tale reintegro, per i fatti che saranno evidenziati in narrativa.

RISARCIMENTO DEI DANNI

- ❖ Per l'esclusione del signor **Angelo Giordano** dalla graduatoria di terza fascia d'Istituto, per il personale ATA, nella Provincia di Parma, con il profilo di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, per il triennio 2021/2024 (DM 50/2021).
- ❖ Per l'esclusione del signor **Angelo Giordano** dalla graduatoria provinciale permanente e dalla corrispondente graduatoria di Istituto di I fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, per l'a.s. 2023/2024.
- ❖ Per la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato del signor **Angelo Giordano**, con il profilo di Assistente Amministrativo (prot. n. 3391 del 8.6.2023), contratto a tempo determinato, dal 9.9.2022 al 30.06.2023.

PREMESSO - IN FATTO

1) Il ricorrente **Angelo Giordano** ha svolto servizio lavorativo presso gli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano D’Arco (NA), con il profilo di Assistente Amministrativo nell’A.S. 2016/2017 dall’1.12.2016 al 30.06.2017 (**doc. 1. Contratto di lavoro 2017**); nell’A.S. 2017/2018 dal 2.11.2017 al 30.06.2018 (**doc. 2. Contratto di lavoro 2018**), come si evince dal certificato di servizio del 30.03.2021 – Reg. cert. n. 83 (**doc. 3. Certificati di Servizio del 30.03.2021**) e dalla rettifica conferma servizio del 23.11.2021 – Prot. 2733 (**doc. 4. Certificati di Servizio del 23.11.2021**).

2) In data **27.10.2017**, a seguito della pubblicazione del D.M. 640/2017, il signor **Angelo Giordano**, inviava la domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso la Provincia di Parma, e nella fase di compilazione della domanda sopra citata, in quanto si trovava impegnato nella ricerca di altre possibilità d’impiego formandosi e preparandosi per vari Concorsi Pubblici che si sarebbero esplicitati da lì a breve; è stata compilata dal padre, il mio assistito ha posto solo la firma alla stessa, fidandosi del padre senza controllarla, inserendo il diploma di maturità con il voto 94/100 anziché 74/100. Inoltre relativamente alla certificazione EIPASS rilasciata da Certipass Srl è stata inserita erroneamente dal padre, credendo che si potesse svolgere e concludere comunque nel triennio di validità delle graduatorie, per errata interpretazione del Bando (**doc. 5. Domanda graduatorie d’Istituto**); in merito al servizio svolto in qualità di Assistente Amministrativo presso l’Istituto Tecnico paritario “Aldo Moro” si rileva che questa circostanza è stata riproposta erroneamente in quanto l’Istituto dove è stato prestato il servizio è l’Istituto paritario “Giovanni Leone” di Pomigliano D’Arco (NA). Tale circostanza viene confermata dai certificati di servizio (**cfr. doc. 3 e 4. Certificati di servizio**) e dai contratti (**Cfr. doc. 1 e 2 Contratti**) rilasciati dell’Istituto paritario “Giovanni Leone” di Pomigliano D’Arco (NA). Inoltre si specifica che l’Attestato del Corso di OSS Regione Campania, è stato effettuato presso il Centro di Formazione FISMIC CONFISAL NOLA, con esami svolti in data 28.09.2018 e il relativo attestato è datato 18.02.2019 (**doc. 6. Attestato corso OSS**).

3) In data **31.01.2018** il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Prestianni dell’I.C. di Fontanellato e Fontevivo con Decreto (Prot. 480/C-03) convalida i titoli e servizi del ricorrente, per il triennio 2018/2021 (**doc. 7. Decreto di convalida**).

4) In data **15.04.2021**, a seguito della pubblicazione del D.M. 50/2021, il signor **Angelo Giordano**, inviava la domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/2024 per il personale ATA, per i profili di Collaboratore Scolastico e di Assistente Amministrativo, presso la Provincia di Parma, inviando la domanda all’IC Albertelli – Newton di Parma, dichiarando:

- ❖ il Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico “G. De Rogatis” di San Nicandro Garganico (FG) con il voto 74/100;
- ❖ attestato di Qualifica professionale rilasciato dalla Regione Campania in data 2.4.2021;
- ❖ Attestato di addestramento Professionale per la dattilografia rilasciato da IRSAF in data 3.12.2020; Certificato Iepass del 26.11.2018;
- ❖ Qualifica Socio-Sanitario rilasciato dalla Regione in data 18.02.2019;
- ❖ servizio svolto presso gli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano D’Arco (NA), con il profilo di Assistente Amministrativo nell’A.S. 2016/2017 dall’1.12.2016 al 30.06.2017; nell’A.S. 2017/2018 dal 2.11.2017 al 30.06.2018; nell’A.S. 2018/2019;
- ❖ servizio svolto presso l’IC Fontanellato di Fontanellato (PR), dal 24.09.2018 al 30.06.2019, con il profilo di Collaboratore Scolastico; nell’A.S. 2019/2020, il servizio svolto presso l’IC Fontanellato di Fontanellato (PR), dal 20.09.2019 al 30.06.2020, con il profilo di Collaboratore Scolastico; nell’A.S. 2020/2021, il servizio svolto presso l’IC Fontanellato di Fontanellato (PR), dal 11.09.2020 al

22.04.2021, con il profilo di Collaboratore Scolastico (**doc. 8. Domanda Graduatorie di terza fascia d'Istituto del triennio 2021/2024**).

5) Il ricorrente nei precedenti anni scolastici, sottoscriveva numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, con il profilo di Collaboratore Scolastico e di Assistente Amministrativo, per ultimo nell'a.s. 2022/2023 con il profilo di Assistente Amministrativo con l'Istituto Comprensivo di Sessa Trecasali (PR) (Prot. 4556 del 9.9.2022), dal 9.9.2022 al 30.6.2023 (**doc. 9. Contratto di lavoro a tempo determinato**).

6) In data **20.01.2023**, con **decreto n. 333**, il Dirigente Scolastico Prof. F. Donataccio dell'IISS "De Rogatis – Fioritto" di San Nicandro Garganico (FG), confermava il titolo di studio del signor Angelo Giordano, che è stato conseguito nell'a.s. 2001/2021 il Diploma di Liceo Scientifico P.N.I., con il voto di 74/100 (**doc. 10. Attestazione titolo di studio**).

7) In data **31.03.2023** con **decreto n. 1882**, il Signor Angelo Giordano, ha ricevuto "Avvio procedimento e contestazione degli addebiti" dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, con la seguente motivazione:

"IL DIRIGENTE - VISTO il D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014 "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna"; VISTO il D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato"; VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"; VISTO l'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come modificato ed integrato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, con particolare riferimento ai commi 3 e 4 VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; VISTA la C.M. n. 88 prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010 del M.I.U.R. recante "indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2 lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018 -, sottoscritto il 19 aprile 2018; e del triennio 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2022; VISTO il decreto di esclusione dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia prot. n.1513 del 10/03/2023, acquisito a prot. n. 1453 del 13/3/2023, del Dirigente Scolastico dell'IC Di Sissa Trecasali con il quale vengono segnalati a questo Ufficio di Ambito territoriale - Ufficio Procedimenti Disciplinari -, fatti riguardanti la S.V. e rilevanti sotto il profilo disciplinare; PREMESSO che, così come si evince dal citato decreto in premessa del Dirigente Scolastico, la S.V. ha posto in essere i seguenti comportamenti:

- in sede di compilazione della domanda di inserimento delle graduatorie di Circolo e d'istituto III fascia per il triennio 2017/2020 aveva dichiarato un punteggio come titolo di accesso pari a 94/100 diversamente da quanto dichiarato nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024, dove la SV ha dichiarato un punteggio pari a 74/100. Da controlli effettuati risulta che il titolo di accesso conseguito presso l'istituto d'istruzione secondaria superiore "De Rogatis - Fioritto di San Nicandro Garganico (FG) nell'anno 2001/2002 riporta la votazione di 74/100;*
- La certificazione EIPASS rilasciata da Certipass SRL e dichiarata nella domanda di inserimento, prodotta in data 27/10/2017, è stata conseguita in data 26/11/2018*

e quindi successivamente alla scadenza dei termini della presentazione della domanda;

- Che l'attestazione di qualifica professionale OSS, dichiarata nella domanda di inserimento nel triennio 2017/2020 non risulta rilasciata dall'ente erogatore ossia A.C.N. di San Felice a Canello in quanto tale ente non ha mai erogato corsi di Operatore Socio Sanitario;
- Che il servizio in qualità di Assistente Amministrativo presso L'Istituto Tecnico paritario "Aldo Moro", dichiarato nella domanda di inserimento, non risulta prestato;

RAVVISATA la necessità di valutare le condotte poste in essere dalla S.V. in considerazione del fatto che tali comportamenti assumono carattere di responsabilità sotto il profilo disciplinare, in relazione alla qualifica svolta; TENUTO CONTO che i gravi comportamenti descritti rientrano nelle competenze dell'U.P.D. di questo Ufficio di Ambito territoriale; pertanto, tutto quanto premesso DISPONE l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della S.V., e, per gli effetti, CONTESTA Alla S.V. i seguenti addebiti: dati non corrispondenti a quanto dichiarato. RITENUTI i comportamenti contestati, ove definitivamente accertati in sede disciplinare, atti gravi rientranti nelle ipotesi contemplate nell'art 13 del CCNL / 18, ai sensi e per gli effetti del comma 4) dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., la S.V. è invitata a presentarsi giorno 18 maggio 2023 ore 10:00 presso l'Ufficio del Dirigente, per il contraddittorio a Sua difesa, con eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di presentare memorie scritte, la S.V. può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita". **(doc. 11. Decreto n. 1882 del 31.03.2023).**

8) In data **11.05.2023**, il signor Angelo Giordano, inviava la domanda di inserimento nelle Graduatorie permanente ATA 24 Mesi, per il personale ATA, per l'a.s. 2023/2024 **(doc. 12. Domanda Graduatoria permanente).**

9) In data **16.05.2023**, il sottoscritto avvocato Giuseppe Versace, mediante memoria difensiva, precisava e contestava i fatti oggetto di procedimento disciplinare **(doc. 13. Memoria difensiva).**

10) In data **08.06.2023**, con **decreto n. 3391**, il Dirigente Maurizio Bocedi dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, disponeva nei del signor Angelo Giordano – Assistente Amministrativo a tempo determinato presso l'IC di Sissa Trecasali – ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 – quater D. lgs. 165/2021 lett.d) e del CCNL 2018 art. 13 comma 9.2 lett. a), il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del **licenziamento** **(doc. 14. Decreto di licenziamento)**, ed in pari data, con **decreto 3408**, veniva comunicata la sanzione disciplinare del licenziamento con effetto immediato al ricorrente **(doc. 15. Decreto n. 3408 dell'8.6.2023).**

11) In data **8.6.2023**, con nota ufficiale n. 33473, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio V – Personale ATA, ha inviato a tutti gli Uffici scolastici Regionali, le indicazioni operative circa la proroga dei contratti per il Personale ATA, al 31 Agosto 2023, riferite all'a.s. 2022/2023 **(doc. 16. Decreto 33473 dell'8.6.2023).**

12) In data **11.07.2023**, con **decreto n. 4316**, l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – comunicava all'Assistente Amministrativo Angelo Giordano il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente e dalla corrispondente graduatoria di istituto di I fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2023/2024 **(doc. 17. Decreto di depennamento).**

Tutto ciò premesso, avverso i sopra citati decreti:

- ❖ Decreto n. 844 del 9.2.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR).
- ❖ Decreto n. 1513 del 10.03.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR).
- ❖ Decreto n. 1882 del 31.03.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 1889 del 03.04.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 3391 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 3408 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 4316 dell'11.07.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.

Il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ex artt. 700, 669 - quater e 414 c.p.c. per i seguenti:

MOTIVI - DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo **“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.**

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di una docente nelle graduatorie d'Istituto e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del **Consiglio di Stato**¹, invero, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.*

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.**², secondo cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.*

¹ Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015

² Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014

lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

I candidati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierno ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

In data **9 giugno 2021**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione (16086/2021)**, hanno affermato che: *“se la questione riguarda la lesione di un interesse legittimo si va davanti al Tar, se invece si tratta di un interesse soggettivo si va davanti al Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro”.*

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede dell'ultimo servizio svolto dell'odierno ricorrente, è stato presso l'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali, Piazzale Gianni Rodari n. 1 – 43018 Sissa Trecasali (PR).

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**). La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso.

Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Parma**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente era in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali, Piazzale Gianni Rodari n. 1 – 43018 Sissa Trecasali (PR), il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di Parma**.

SUL FUMUS BONI IURIS

PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI DEL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLA PARITARIA QUALE CONSEGUENZA

I Dirigenti **NON AVREBBERO POTUTO DISCONOSCERE IL SERVIZIO PRESTATO** dal ricorrente in qualità di Assistente Amministrativo alle dipendenze presso gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" di Pomigliano D'Arco (NA), con il profilo di Assistente Amministrativo nell'A.S. 2016/2017 dall'1.12.2016 al 30.06.2017 (Cfr. doc. 1. Contratto di lavoro 2017); nell'A.S. 2017/2018 dal 2.11.2017 al 30.06.2018 (Cfr. doc. 2. Contratto di lavoro 2018), come si evince dal certificato di servizio (Cfr. doc. 3. Certificato di Servizio), a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimi dei contributi previdenziali nei periodi in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa del ricorrente né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria con conseguentemente risoluzione *ante tempus* del rapporto di lavoro. Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell'ente previdenziale che ne vanta il credito sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento - si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Ne segue che diversamente opinando, l'odierna ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza **(cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).**

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati **(T.A.R. Puglia, II, 14.07.1994 n. 1042; id. 10.04.1995 n. 250).** Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali **(vedi ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 18.04.2013 n. 2136).**

Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro **(in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 07.08.2007, n. 4370),** secondo cui **"l'adempimento da parte di istituto parificato delle obbligazioni**

previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo"; negli stessi termini **TAR Lazio – Roma, sez. III, 1.3.2005 n. 1526; Consiglio di Stato, sez. VI, 28.05.2001, n. 2902.**

"A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo." (**Consiglio di Stato sez. VI, 27.06.2006, n. 4101**); *"non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un'insegnante quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio"* (**TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005**). Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui *"non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente"* deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato". In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il **Consiglio di Stato** affermando che *"una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare"* (**Consiglio di Stato Sentenza n. 2136 del 18.04.2013**).

Sul punto, corre l'obbligo di richiamare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa - in un caso analogo a quello per cui è giudizio - il quale, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che **"è illegittima la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizioni che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza."** (Cfr. - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Con il menzionato provvedimento, il Consiglio di Stato evidenziava che **le inadempienze dell'istituto paritario** (nel caso che ci occupa, l'Istituto Paritario "La Fenice" e l'Istituto Paritario "San Pio") è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, ma **non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL DIRIGENTE), né della non acquisita esperienza didattica e**

capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato, e pertanto il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile allo stesso, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

In ragione di quanto dedotto deve qualificarsi come illegittima qualsivoglia "*nota*" dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alla regolarità contributiva.

Tali eventuali note dirette agli Istituti Scolastici con la finalità di chiarire le modalità di valutazione del servizio prestato, non possono derogare la fonte normativa primaria, il D.M. n. 640 del 2017, che, come già dedotto, non condiziona il riconoscimento del servizio al versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola paritaria.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Tornando al caso che ci occupa, il signor **Angelo Giordano**, presso gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" di Pomigliano D'Arco (NA), svolgeva regolare servizio come Assistente Amministrativo, nell'A.S. 2016/2017 dall'1.12.2016 al 30.06; nell'A.S. 2017/2018 dal 2.11.2017 al 30.06.2018. Tanto si evince dalla documentazione versata in atti.

Il Signor Angelo Giordano, infatti, è in possesso di tutta la documentazione evidenziata in narrativa, mediante la quale si attesta che il ricorrente ha lavorato, in qualità di Assistente Amministrativo, presso il predetto Istituto per i periodi sopra citati.

Ad abundantiam si precisa che identiche doglianze hanno già trovato accoglimento in altri Tribunali nazionali, primo tra tutti Milano con ordinanza resa su ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 917/2019 ed altri che saranno citati in seguito.

PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO DEL VALORE DI ATTO PUBBLICO DEL CERTIFICATO DI SERVIZIO RILASCIATO DAGLI ISTITUTI PARITARI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2699 E 2700 C.C. IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 357 DEL CODICE PENALE, DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90 E ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
--

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento dei certificati di servizio rilasciati dall'Istituto paritario implicito nella totale assenza - nell'iter logico motivazionale dei decreti di rettifica - di qualsivoglia riferimento ad esso.

Eppure i certificati di servizio rilasciati dagli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" di Pomigliano D'Arco (NA), attestante il servizio prestato dal ricorrente, in qualità di Assistente Amministrativo, nell'a.s. 2016/2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017; nell'a.s.

2017/2018, dal 2.12.2017 al 30.06.2018 (**Cfr. doc. 3 e 4. Certificati di servizio**), sono **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di rettifica e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato di servizio in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto i certificati presentati dalla ricorrente **va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente scolastico.**

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'**art. 357 del codice penale**: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il **comma 1 dell'art. 1 L. 10.03.2000 n. 62**, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* In base al **comma 2**, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”*

Ed infatti la **Suprema Corte**, in varie occasioni, **anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000)** ha ribadito che *“il direttore di un istituto Scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19.01.1942, n. 86”* (**Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466**), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (**Cass. Pen, sez. V, 23.02.2006 n. 9793**) così come i suoi insegnanti (**Cass. Pen., sez. V, 13.01.1999 n. 3004**). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato di servizio dell'Istituto Paritario “La Fenice” a firma del Dirigente Scolastico ed il certificato di servizio dell'Istituto Paritario “San Pio” a firma del Gestore, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, **fino a querela di falso** (artt. 2699 e 2700 c.c.) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. **Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dei sopra citati dirigenti degli Istituti Tecnici “Giovanni Leone” di Pomigliano D'Arco (NA).**

La **recentissima Ordinanza dell'8.9.2021, Cass. Civ. Sez. 6, n. 24207/2021**, ha statuito con la precisazione che: **“Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale”** (**Cass. N. 21054 del 2020;**

Ancora i docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez. V penale con la sentenza n. 11, 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22.01.1991.

Dichiara la **Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19.1.42 n. 86**, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. **Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale.** Il successivo periodo è ancora più esplicito. In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

Da ultimo va ricordata la recente **ordinanza del Tribunale di Treviso del 30.09.2019, RG n. 913/2019**, dove si afferma che *“Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)”*.

La **Sentenza 122/2021 dell'8.7.2021 emessa dal Tribunale di Como, Sez. Lavoro, Dott. Ortore**, ha statuito che: *“costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificate delle quali siano investiti dalla legge”* (Cass 18757/2017). Atti pubblici, sempre secondo la giurisprudenza, devono essere considerati anche i diplomi rilasciati da un istituto scolastico paritario al termine degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio (vd Cass. pen. 38466/2015 in riferimento a un istituto scolastico legalmente riconosciuto). Infatti, la l. 62/2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha *“inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria”* (in motiv. a Cass 32386/2019). Per effetto di tale assimilazione tra istituti statali e paritari, il diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi sociali, rilasciato alla ricorrente dall'Istituto paritario “Passarelli” e firmato dal presidente della commissione d'esami, si fregia, in alto, oltre che del simbolo, anche della dicitura *“Repubblica Italiana Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca”*, per cui anche graficamente, è del tutto equiparabile a un analogo diploma rilasciato da un istituto statale, come indirettamente dimostrato dal fatto che i numeri di serie dei diplomi in questione vengono rilasciati alle scuole paritarie dall'Ufficio scolastico regionale. Di conseguenza il diploma dell'Istituto paritario “Passarelli” rilasciato alla ricorrente Aiello deve ritenersi a tutti gli effetti, un atto pubblico, per cui l'effettivo possesso del titolo di studio, formalmente attestato dal diploma, può essere smentito ai sensi dell'art. 2700 cc, solo mediante querela

di falso. Infatti, l'efficacia probatoria relativa al c.d. estrinseco dell'atto, tra cui la provenienza dal suo autore, e quindi dall'Istituto paritario, e la veridicità di quanto attestato, ne comporta la non contestabilità e l'impossibilità di fornire la prova contraria, salvo appunto, la sola querela di falso, necessaria per dimostrare ogni genere di falsità, che può riguardare sia la sua genuinità e quindi, l'eventuale contraffazione o alterazione materiale, sia la sua veridicità, cioè la non corrispondenza tra un fatto e la sua documentazione da parte del pubblico ufficiale. Poiché il Ministero non ha proposto la querela di falso, quanto formalmente attestato dal diploma rilasciato ad ... dall'Istituto paritario "Passarelli" non può essere disconosciuto in questo giudizio".

Ancora **in data 2.8.2021, Tribunale di Firenze in composizione collegiale in sede di reclamo** (v. Tribunale di Firenze, ord. del 14.04.2021, nel procedimento R.G.N. 2363/2020), con motivazione che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *"la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato"*.

In senso conforme, si veda **Tribunale di Vicenza, ord. n. 2297/2020 del 6.08.2020**, secondo la quale la documentazione consistita nel: *"certificato di diploma di qualifica professionale, nonché [nel] registro di esame (...) deve essere qualificata come atto pubblico e, come tale, dotata, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata"*.

In data **12.08.2021, con Ordinanza di Accoglimento totale n. 5591, il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice dott. T. M. Gualano**, ha statuito che:

"Come già rilevato da questo Tribunale (vd. ordinanza del 3.8.2021 in RG 665/2021, dr.ssa Carlucci), il Presidente della Commissione esaminatrice è soggetto esterno all'istituto (art. 1 D.M. 6/2007), nominato dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale nel rispetto dell'ordine di precedenza fissato dall'art. 5 D.M. cit. (art 3, commi 1 e 2, D.M. 6/2007); pertanto, egli assume la qualifica di pubblico ufficiale e il diploma di qualifica da esso rilasciato ha natura di atto pubblico (cfr., anche Cass. Pen., sent. n. 6321/1973). Sul piano civilistico l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). La documentata allegazione in merito alla consegna della pergamena in questione, evidentemente volta a sostenere una falsità materiale e/o ideologica del documento, non è stata accompagnata dalla presentazione di alcuna querela di falso e, quindi, non è idonea a superare la forza fidefacente del diploma di qualifica prodotto in atti".

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze **"contrarie"** non dotate del medesimo valore (**Tar Campania Sentenza n. 7386/2018**).

Infatti nell'attuale Sistema Nazionale d'Istruzione (**previsto dalla legge n. 62/2000**), le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli aventi valore legale. I soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività

didattiche e non nei predetti istituti hanno al pari di coloro che a tali comiti adempiono presso le scuole statali, la qualifica di pubblici ufficiali (cfr. Cass. Pen. Sent. 15367/2014, Cass. Pen. Sent. 28466/2015).

PERCHÉ È ILLEGITTIMA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESERCITATA DAL DIRIGENTE DELLA SCUOLA STATALE SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA AL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO.

Ai sensi dell'**art. 6, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 26 giugno 2008**, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, **all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato**, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono **TEMPESTIVAMENTE EFFETTUATI dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante**, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda. Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che "guida" il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato. L'interessato cioè può limitarsi a **"dichiarare"**, mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la **"documentazione"** a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.

Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante Collaboratore Scolastico i **"titoli posseduti"** ed i **"servizi prestati"** risultano quelli di cui all'Allegato A1 al D.M. citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo presso gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone", nell'a.s. 2016/2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017; nell'a.s. 2017/2018, dal 2.11.2017 al 30.06.2018.

Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario controllo e che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall'Istituto paritario attestante l'effettivo servizio svolto dal ricorrente. Del resto **non compete certo al dirigente scolastico dell'Istituto che stipula il contratto**, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da **scuole pubbliche** ancorché **non statali né tampoco tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto**. La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato - aspirante inserito in graduatoria. La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni. Si aggiunga che invero il dirigente

scolastico non motiva neppure la irrilevanza del certificato di servizio sottesa al totale silenzio da lui serbato sul punto sicchè essa è apoditticamente assunta a presupposto del decreto di rettifica. Né avrebbe pregio addurre - comunque tardivamente - a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), **“Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi di insegnamento agli effetti di cui all'art. 2 c. 4 Legge 3.05.1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti”**. A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi dell'**art. 7 c. 5 Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017**, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a coonestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al **Decreto Ministeriale n. 640/2017 (pag. 39)** e dallo stesso richiamato nel decreto di rettifica e di risoluzione **“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione”**, pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi degli artt. 7 ed 8 del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

PERCHÉ È STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE DEL VIZIO DI IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ PER IL RICORRENTE DI REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 72 DPR N. 445/2000.

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art. 71 cit. stabilisce “1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di rettifica dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dal D.M. n. 640/2017 (Cfr. doc. 23. D.M. n. 640/2017) ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di "funzionario competente a ricevere la documentazione" avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Relativamente al caso in oggetto, gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" con l'attestazione, dei certificati di servizio (Reg. cert. 83 del 30.03.2021) (**Cfr. doc. 3. Certificato di servizio del 30.03.2021**), ed il certificato (prot. 2733 del 23.11.2021 (**Cfr. doc. 4. Certificato di servizio del 23.11.2021**)) confermano l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda dal ricorrente.

È evidente che i certificati succitati attribuiscono validità ai periodi di servizio, prescindendo dalla posizione contributiva. Più dettagliatamente, è l'attività lavorativa, che è rilevante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie della scuola.

PERCHÈ NON RICORRE ALCUNA DELLE IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI RECESSO ANTICIPATO TIPIZZATE DAL CCNL IN MATERIA DI CONFERIMENTI A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DI RECESSO ART. 1373 E 2119 C.C. E DELL' ART. 13 CCNL 2018-2020.

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in seguito non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato, la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *"Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato"* (**cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 3276 del 2009**). Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con il ricorrente ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dal contratto comunicato al ricorrente deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie.

In proposito le amministrazioni convenute si richiamano alla disciplina regolamentare delle supplenze del personale ATA (D.M. nn. 430/00 e 75/01 nonché al D.M. n. 640/17); tuttavia tale normativa (art. 8) **non contempla** alcuna ipotesi di recesso anticipato della supplenza riconducibile a tale situazione di fatto dedotta nel decreto di risoluzione.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 **non contempla**

fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo. Sotto altro profilo deve ritenersi - secondo questa difesa - che la omessa dichiarazione circa la regolarità contributiva non autorizzava ad applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la distinta e diversa ipotesi di *“mancanza di un titolo nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA”*. Non si vede come una omissione contributiva - imputabile all'istituto scolastico presso il quale il ricorrente aveva in passato prestato servizio - emersa da un controllo che peraltro avrebbe dovuto essere tempestivo onde impedire il consolidarsi di situazioni di affidamento legittimo - possa inficiare il titolo di servizio dichiarato nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA oltre al fatto che c'è un certificato rilasciato dall'Istituto Paritario “Giovanni Leone”, che riconosceva il periodo di servizio prestato dal ricorrente e per la durata dallo stesso dichiarata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto.

L'art. 95 c. VIII, del CCNL scuola per il personale A.T.A, commina il licenziamento senza preavviso quando si accerti che l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti; l'art. 55 quater lettera d del D. Lgs n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 27.10.2009. n. 150, punisce con licenziamento disciplinare (di cui non è stata tuttavia osservata la procedura ai sensi ex art 93 CCNL e art 55 quater D. LGS n. 165/01) la fattispecie di *“falsità documentali o dichiarative commessi ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”*. Tuttavia il rimedio del licenziamento disciplinare (che tra l'altro essendo una sanzione di tipo espulsivo esorbita dalle attribuzioni del dirigente scolastico) e la circostanza che il dolo, ovvero la consapevolezza di dichiarare falso, debba essere stabilita dall'autorità giudiziaria, rende necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale a norma dell'art. 55 ter c. I, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ogni caso la sospensione dei procedimenti disciplinare non impedisce all'autore della dichiarazione non veritiera di portare a termine l'esecuzione del contratto **(cfr. Cass., S.U., sent. n. 14290/2007; Cass. S.U., sent. n. 3399/2008)**.

L'Art. 8 del Decreto Ministeriale n. 640/17 rubricato: Nullità della domanda - Esclusione della procedura recita *“8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono. 8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di confermai aggiornamento; c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.[...] 8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”*.

Il dirigente scolastico avrebbe equiparato analogicamente agli effetti sanzionatori, in assenza di *eadem ratio* ed in deroga al principio di tassatività delle norme sanzionatorie, alla fattispecie di dichiarazione mendace o falsa quella oggetto di causa, totalmente diversa, in cui senza affermare la falsità della certificazione prodotta nè tampoco revocare in dubbio l'effettività del precedente rapporto di lavoro presso la scuola parificata, l'Istituto Scolastico Statale contesta la irregolarità contributiva del precedente rapporto di lavoro.

Nè ha pregio in senso contrario il richiamo alla nota esplicativa n° 17 del modello di domanda (D2) sez. E1 rubricato "titoli di servizio scolastico relativa alla sez. E" ove è richiesto che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia."* In disparte l'illogicità di una siffatta richiesta che, in violazione dell'Articolo 44-bis (L) (1) "Acquisizione d'ufficio di informazioni" DPR 445/00 (1. *Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*) onera l'aspirante ad autocertificare l'adempimento dell'obbligazione di un terzo, qual è quella contributiva, che gravava sul suo precedente datore, rimane in ogni caso insuperabile la oggettiva **inidoneità di tale prescrizione a costituire fonte di diritto** cui ascrivarsi, nella valutazione sottesa al decreto di recesso, valore gerarchico addirittura soverchiante la disciplina di fonte primaria che regola la materia ed in particolare la stessa disposizione di cui al D.M. n. 640/17 recante la lex specialis delle procedure di aggiornamento e di inserimento delle graduatorie di istituto per il triennio oggetto di causa ove si legge (pag. 39) **"Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione"**, tali presupposti nel caso di specie emergono ex actis dalla dichiarazione di servizio, dal verbale di conciliazione afferente anche l'aspetto retributivo.

PERCHÉ IL RECESSO TARDIVO (A 9 MESI DALL'INCARICO) È CONTRARIO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Nel caso in esame, **non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del Dirigente Scolastico che ha proceduto alla nomina.** Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/2000 pone a carico della P.A. destinataria di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico - tempestivi controlli. Il procedimento di controllo deve concludersi sempre, ove avviato, con un atto scritto da cui risulti l'accertata veridicità o meno, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; **è obbligo della P.A. dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli.** Nel caso di specie non è stata osservata la procedura: **ma mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rettifica è stata notificata al ricorrente, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio.** A tal riguardo, ci si pregia richiamare l'attenzione su quanto statuito nella Sentenza provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, integra la violazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'omesso invio di comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di specie, si è verificata tale ipotesi, privando il ricorrente della possibilità di dedurre ed esibire elementi utili ad una più completa prospettazione della fattispecie contestata. 1B) Ulteriore motivo di illegittimità e nullità del decreto impugnato è dato dalla circostanza che i Dirigenti Scolastici hanno dato ad essi **IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA'** mentre avrebbero dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica. Il D. M. n. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria).

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della "istruttoria". Tale mancanza è provata per tabulas. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art. 7 comma, al punto 7.7 del D.M. n. 640 del 30.08.2017. A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte della ricorrente di poter controdedurre in legittimo

contraddittorio, in quanto non è dato sapere le motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria. Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo Decreto Ministeriale.

L'art. 7 del D.M. 717/2014 (**doc. 23. DM 717/2014**) prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/2020 – D.M. 717/2014). Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota M.I.U.R. n. 1463 del 5.2.2015).

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello 1D. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla signora Angela de Cataldo è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'istituto dove è stato prestato il primo servizio, decorsi mesi di distanza dalla stipulazione del contratto.

Il lasso temporale tra la stipula ed esecuzione del contratto e l'emissione del decreto di licenziamento e depennamento dalle graduatorie da parte dell'Amministrazione Scolastica, già dimostra il grave inadempimento degli Istituti scolastici. Il **Dirigente Scolastico** nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare *tempestivamente* i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. **Posto che, come verrà evidenziato in seguito sotto diverso e ulteriore profilo, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette atteso l'effettiva prestazione resa presso le scuole non statali indicate**, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine **“tempestivamente”** indicato normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la **legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.**

La mancata valutazione tempestiva della domanda del signor Angelo Giordano ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede dei

provvedimenti impugnati, al ricorrente non verranno riconosciuti tutti i servizi prestati, come specificati in premessa, anche ai fini giuridici. Pertanto, al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto!!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda secondo canoni di correttezza e buona fede.

Per quanto sopra si evince che già l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa dell'odierno resistente risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Da quanto sopra esposto emerge in maniera chiara ed inequivocabile il fumus boni iuris».

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Oramai la **Giurisprudenza è copiosa ed uniforme**, nell'affermare che è illegittimo il comportamento del Dirigente Scolastico che effettua la rettifica del punteggio e/o la risoluzione anticipata del contratto al Collaboratore Scolastico, perché l'Istituto paritario non ha versato i contributi previdenziali, per il periodo di lavoro svolto.

In data **20.02.2019**, con **Ordinanza (ricorso R.G.N. 515/2019)**, il **Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni**, ha dichiarato: "... risulta, pertanto, illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale ATA, disconosce il periodo di servizio svolto dal lavoratore sul presupposto del solo mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo medesimo, non negando, invece, l'effettività della prestazione del servizio, a maggior ragione considerata che l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito della scuola dove viene prestato il servizio (TAR Catania, sezione III sentenza n. 516/2005 – Consiglio di Stato, sez. 6^a ordinanza del 17.03.2009). .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento n... emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC Statale Giovanni XXIII di Cessate (MI), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato con la domanda di conferma/aggiornamento della graduatoria e collocazione del ricorrente medesimo nella relativa posizione della graduatoria delle 30 scuole indicate nel modello 3D per i profili di collaboratore scolastico, di assistente tecnico e di assistente amministrativo".

Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tullio Perillo, in data 7.3.2019, con Ordinanza, accoglie il ricorso proposto da C.S. perché l'istituto paritario, non aveva versato i contributi previdenziali per l'attività svolta dalla ricorrente, il Giudice Milanese: "accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento della parte convenuta del 22.10.18 con conseguente riconoscimento alla ricorrente del punteggio in precedenza riconoscibile, come da domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico e il diritto ad essere riposizionata in tali graduatorie con ogni riconoscimento del servizio prestato".

Con **sentenza (causa RGN. 7888/2018)**, il **Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Lucia Mancinelli**, ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che gli è stato rettificato il punteggio, perché l'istituto paritario non aveva versato i contributi previdenziali, per il periodo svolto. (vedi anche **Sentenza del 15.05.2019 del Tribunale di Padova, causa n. 836/2019**).

In data **26.06.2019, con Ordinanza n. 11621/2019, il Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Aurora Filicetti**, stabilisce che "l'amministrazione convenuta che abbia

*illegittimamente provveduto alla rideterminazione del punteggio del ricorrente esclusivamente sulla base del mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del suo precedente datore di lavoro; tale determinazione, invero, non è condivisibile in quanto l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro e il suo eventuale inadempimento pertanto non può pertanto produrre effetti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; in altre parole, il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivamente e validamente svolto anche in presenza di scoperture contributive; ritenuta quindi la sussistenza del fumus boni iuris, va parimenti dichiarato sussistente il periculum in mora, risultando evidente il pregiudizio derivante dalla rideterminazione in peius del punteggio in vista degli incarichi di supplenze che a breve saranno indetti per il prossimo a.s. 2019/2020; in conclusione deve essere accolta la domanda relativa all'“accertamento dell'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio operata con provvedimento del 27/4/2019 del dirigente dell'istituto scolastico comprensivo statale di Pianezza e, di conseguenza, deve essere riconosciuta la correttezza del punteggio assegnato al ricorrente con il precedente provvedimento n. 596 del 4/2/2019; le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario; **P.Q.M.** visto l'art. 700 c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordina al MIUR di iscrivere il ricorrente nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Torino valide per il triennio 2017/2020 con punti 12,30 per il profilo di collaboratore scolastico, di punti 8,20 per il profilo di assistente tecnico e di punti 10,70 per il profilo di assistente amministrativo”.*

Con **sentenza n. 253/2019 del 10.07.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott. Gabriele Allieri**, ha confermato ancora l'abuso da parte del dirigente scolastico, che effettuata la rettifica del punteggio ad un collaboratore Scolastico, per l'istituto paritario, non ha versato i contributi previdenziali per il periodo svolto presso lo stesso istituto, pronunciando: *“disapplicati i provvedimenti di rettifica del punteggio e di revoca del contratto a tempo determinato sottoscritto dalle parti in data 04.10.2018, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla convalida del punteggio attribuitole in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di collaboratore scolastico, con conseguente corretto riposizionamento nella graduatoria; accerta e dichiara il diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 15.10.2018 al 30.06.2019; condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente un importo corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito in esecuzione del contratto sottoscritto in data 04.10.2018 relativamente al periodo dal 15.10.2018 al 30.06.2019”.*

Ancora dello stesso tenore il **Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro Luisa Rotolo, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3659/2019 del 15.07.2019** e il **Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con l'Ordinanza n. 2572/2019 del 18.07.2019.**

Il **Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Tozzi, con Ordinanza accoglimento totale n. 86 del 30.09.2019 e 87 dell'1.10.2019,** ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: *“accertata l'illegittimità del decreto n. 566 del 4.07.2019 di rettifica punteggio emesso dal dirigente Scolastico dell'I.C. Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio svolto presso l'Istituto Paritario “Cavour” di Corigliano Calabro in qualità di collaborato scolastico negli anni 2003/2004 e 2004/2005”. Accogliendo i ricorsi”.*

Recentemente in data **2.10.2019, il Tribunale di Milano, Giudice Dr. Tullio Perillo, ha pronunciato la sentenza n. 2170/2019,** relativa la vertenza rettifica punteggio, accogliendo il ricorso con la seguente motivazione: *“definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente del 15 maggio 2019 e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio originariamente riconosciutogli con*

nota del 29 aprile 2019 prot. 2164/3.1. b1 condanna parte convenuta risarcire al ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni perse per il mese di maggio e di giugno 2019 per complessivi € 1888,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo; condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge”.

Ed in data **15.11.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3913/2019**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: **“Dichiara** per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento”. Accogliendo il ricorso”.

Anche il **Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, Dott. Gaetano Campo, con sentenza del 30.01.2020, “dichiara l’illegittimità** del provvedimento di rettifica della graduatoria ATA, per il triennio 2018/2021 della Provincia di Vicenza, e per effetto, dichiara la correttezza del punteggio originario del ricorrente”.

In data **21.01.2020 il Tribunale di Alessandria, Sez. lavoro, Dott.ssa Valeria Ardoino, con ordinanza**, ha confermato la tesi della maggior parte dei Tribunali Italiani, accogliendo il ricorso proposto da una C.S. ritenuto che:

“La ricorrente ha inviato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 per il personale ATA e, a seguito di rettifica del punteggio ad opera del Dirigente Scolastico, è stata retrocessa nella posizione in graduatoria, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a termine stipulato il 17.12.2018 con l’Istituto comprensivo Valenza A di Valenza. Ella contesta pertanto la legittimità della citata retrocessione in graduatoria e conseguente risoluzione del contratto di lavoro, chiedendo l’inserimento per il triennio 2018/2021 con il relativo punteggio già riconosciuto. Il MIUR, costituendosi in giudizio, rileva la correttezza del proprio operato, in quanto trattandosi di primo rapporto di lavoro erano stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni della ricorrente accertandosi che, pur avendo ella prestato servizio nel periodo dal 1.9.2014 al 31.08.2015 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016 presso l’Istituto non statale “E. Fermi” di Gioia Tauro, non risultava versata la relativa quota contributiva. La risoluzione del contratto a termine stipulato dalla ricorrente con l’Istituto comprensivo Valenza “A” di Valenza è quindi dipesa unicamente dalla verificata mancanza del versamento all’INPS dei contributi da parte dell’Istituto paritario E. Fermi di Gioia Tauro in relazione al servizio prestato dalla ricorrente. Si trattava del servizio dalla stessa indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020 e in ragione del quale era stato alla stessa attribuito un punteggio utile per ottenere il diritto all’assunzione. Deve rilevarsi che in effetti la ricorrente nella sopra indicata domanda aveva ommesso di dichiarare l’assolvimento della prestazione contributiva in relazione al servizio svolto presso l’Istituto E. Fermi, ma dall’esame della documentazione prodotta sembra evidente che la retrocessione nella graduatoria di circolo e di istituto e la successiva risoluzione del contratto di lavoro a termine sia dovuta alla rideterminazione del punteggio. Si osserva che parte ricorrente ha allegato alla domanda e prodotto agli atti (doc. 6) anche la certificazione rilasciata dall’istituto paritario E. Fermi il 28.10.2017 (prot. N. 175) a firma del coordinatore didattico che attesta i servizi prestati dalla stessa dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016. Ritiene questo Giudice che, stante la natura del presente procedimento, la documentazione allegata da parte ricorrente risulti sufficiente ad integrare la presumibile fondatezza della pretesa vantata. Sul punto, oltre tutto, il MIUR non

ha considerato tale certificazione nella valutazione del servizio prestato dalla ricorrente. Il MIUR tuttavia non sembra contestare l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto di cui sopra da parte della ricorrente ma pone genericamente dei dubbi sulla veridicità del certificato senza peraltro chiederne il disconoscimento o proporre querela di falso, limitandosi a rilevare che il versamento dei contributi previdenziali è indice dell'effettività del servizio prestato. Si osserva tuttavia che in base al D.M. 640/2017, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro. Si conviene con parte ricorrente laddove evidenzia che condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale.

Dalle suesposte considerazioni deve concludersi che sussiste pertanto il *fumus boni iuris*. Sussiste anche requisito del *periculum in mora*. A seguito della risoluzione del contratto a tempo determinato la ricorrente è rimasta priva di occupazione, non avendo ricevuto alcuna convocazione per l'anno scolastico 2019-2020. La ricorrente è divorziata ed è obbligata a contribuire alle spese straordinarie del 50% per il figlio minore. La perdita del punteggio comporta una retrocessione nella graduatoria di istituto valevole per le assunzioni a tempo determinato, con conseguente impossibilità per la ricorrente di partecipare alle varie procedure di reclutamento con il maggior punteggio già riconosciute. In conclusione l'amministrazione ha illegittimamente rideterminato il punteggio, escludendo il servizio presso la scuola paritaria, e illegittimamente risolto il rapporto di lavoro in corso. A seguito dell'accertamento dell'illegittimità della rideterminazione del punteggio (operata con provvedimento n. 916 del 8.2.2019 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Valenza A di Valenza) va riconosciuto alla ricorrente il punteggio già assegnatole al momento dell'inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia - triennio 2017/2020 (profilo assistente amministrativo punti 10,60, profilo assistente tecnico punti 9,10, profilo collaboratore scolastico punti 8,50). In considerazione della illegittima risoluzione del contratto a tempo determinato deve altresì essere accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto illegittimamente risolto (30.6.2019), oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo. Va invece rigettata la pretesa risarcitoria domandata da parte ricorrente relativamente al preteso mancato conferimento di nuovi incarichi e all'asserita perdita di professionalità, dal momento che gli stessi sono stati dedotti in modo generico, senza alcuna allegazione in fatto funzionale a darvi concretezza. Spese al definitivo. **P.Q.M.** dichiara l'illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato alla ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia - triennio 2017/2020, avvenuta con decreto n. 916 del 8.2.2019; condanna il MIUR ad attribuire alla ricorrente l'integrale punteggio di servizio; accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 17.12.2018 al 30.06.2019; dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto (30.6.2019), oltre accessori di legge".

PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di diritto, nella fattispecie *de quo* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente.

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

A partire dal mese di settembre 2023, i vari istituti presso i quali il signor **Giordano** è inserito nella graduatoria per il personale A.T.A., (attualmente depennato) provvederanno alle convocazioni con il profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico per la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

Il signor Angelo Giordano a causa del licenziamento disciplinare ed il depennamento dalle graduatorie d'Istituto di terza fascia, del personale ATA, e dalla Graduatorie Permanente 24 Mesi A.T.A., non verrà convocato per alcuna supplenza, per l'a.s. 2023/2024.

Infatti la **graduatoria di III fascia nella quale il ricorrente chiede di essere inserito con il punteggio corretto ha una vigenza triennale e pertanto dal 2024 verrà sostituita con l'aggiornamento** della stessa mediante la presentazione di una nuova domanda.

Tale circostanza determina un chiaro pregiudizio non solo economico ma anche professionale.

Attualmente il signor **Angelo Giordano** è disoccupato, con il depennamento dalle graduatorie d'Istituto di terza fascia e dalle graduatorie permanenti di prima fascia, senza che venga definita la causa, in via cautelare, non riceverà nessuna convocazione utile anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

È altresì manifesto il danno irreparabile e grave per il ricorrente consistente nella rilevanza decisiva della necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro. Il ricorso quindi, va accolto anche perché nella specie è palese il concorso del requisito del *periculum*.

Al riguardo giova sottolineare che la giurisprudenza di merito propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico *periculum in mora* discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito *de quo* presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, erano fonte di disagio più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.

E' superfluo evidenziare che il decreto di rettifica, di decadenza, di depennamento e la risoluzione anticipata del contratto sta determinando un grave ed irreparabile danno a carico del signor **Angelo Giordano**. Già per quanto esposto nella premessa di fatto e nei motivi di diritto del presente giudizio, il *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito, sussiste in modo particolare ed evidente, atteso che il signor **Giordano** vede anche leso il suo diritto al riconoscimento del punteggio maturato ed il suo diritto al lavoro (tutelato ex art. 4 Cost).

Nel caso che ci occupa si profilano due significative emergenze che rendono improcrastinabile approntare una tutela immediata.

Lo stato di disoccupazione in cui versa il ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico per se, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un

pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore, connessi con l'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all' esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali. Nel dettaglio:

PERDITA DEL PUNTEGGIO E DI CHANCE DI NUOVE NOMINE IN OCCASIONE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO – DANNI NON PATRIMONIALI.

Si ricorda infatti che la perdita del punteggio comporta una retrocessione nella graduatoria di istituto utilizzata per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dei D.M. n. 430/2000 e del D.M n. 75/2001 con conseguente perdita di chance di future occasioni di lavoro a tempo determinato ed un'ulteriore dilazione della immissione in ruolo atteso che, ai sensi dell'art 554 D. LGS n. 297/94 2, “1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.”

In altri e più esplicativi termini, solo gli aspiranti che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio precario potranno partecipare alle procedure di immissione in ruolo. Infatti, gli elenchi di cui all'art 554 Dlgs n. 297/94, analogamente a quanto avviene per le graduatorie a esaurimento del personale docente, viene utilizzato sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. A tali elenchi si accede previa maturazione di due anni di servizio nella stessa qualifica della graduatoria per la quale si chiede l'inserimento o in altra qualifica di livello superiore.

Ne consegue che il signor **Angelo Giordano** ha perso l'opportunità di poter lavorare per un anno intero, sin dall'inizio dell'a.s. 2022/2023, a causa dell'illegittimo recesso mediante i decreti emessi dai Dirigenti Scolastici.

Ulteriore nocumento deriva dal fatto che, in tutto questo periodo, non gli vengono riconosciuti la corresponsione dei contributi ai fini pensionistici, né gli viene considerata l'anzianità di servizio ai fini del punteggio in graduatoria. In pratica, il ricorrente perderebbe in maniera definitiva un anno di lavoro e di contribuzione ai fini pensionistici, con tutti i notevoli danni che è facile immaginare oltre i tre anni di servizio precedentemente prestati in scuola paritaria. **E ciò senza che sia stata dimostrata (ed invero neppure espressamente contestata) la insussistenza del precedente rapporto di lavoro presso l'Istituto paritario** (sic!).

Non è trascurabile il danno alla vita sociale e di relazione del ricorrente, che come tale, è insuscettibile di reintegrazione ex post e per equivalente.

La durata di un giudizio ordinario non consentirebbe di fornire adeguata tutela all'istante nemmeno riguardo a tali ultimi danni.

In sostanza, è proprio la natura del diritto violato dato dall'insieme del diritto al lavoro, del diritto al riconoscimento della professionalità, del diritto alla vita di relazione, del diritto agli affetti familiari e sociali, che integra il pericolo imminente e irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza ed il suo accoglimento.

La natura del ricorso all'art. 700 c.p.c. è teso ad interrompere il protrarsi delle gravi e pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli illegittimi, erronei ed arbitrari provvedimenti emessi dalla Amministrazione Scolastica.

INFINE, MA NON PER MINORE IMPORTANZA, SI SEGNALE CHE SONO STATI CAUSATI ANCHE DANNI DI NATURA PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALI.

Il ricorrente attualmente è disoccupato. A tal proposito, occorre evidenziare che il ricorrente, in virtù del rapporto di lavoro instaurato, si è trasferito nella Provincia di Parma sostenendo spese per l'alloggio, utenza, luce, gas.

La perdita improvvisa dello stipendio del signor **Giordano** ha privato lo stesso di una risorsa necessaria a soddisfare le esigenze primarie della sua vita.

Ad aggravare la situazione è soprattutto la circostanza che la decadenza ed il depennamento dalle graduatorie d'istituto del ricorrente rende del tutto improbabile una nuova nomina per l'a.s. 2023/2024 e quindi la situazione di attuale disoccupazione è destinata a protrarsi per anni.

Il ricorrente, quindi, è costretto a ricorrere alla procedura di urgenza per vedersi tutelato dalla lesione irreparabile di diritti costituzionalmente garantiti ed inalienabili.

E' chiaro, pertanto, che, con il persistere di tale situazione, in totale dispregio della normativa nazionale indicata, il ricorrente si trova, suo malgrado, in una situazione che comporta difficoltà per gli anni presenti e futuri.

A tale proposito appare corretto evidenziare come uno dei parametri più significativi al quale ancorare la valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio – soprattutto quando il diritto in questione sia un diritto di credito – sia costituito da quelle che viene comunemente chiamata “**soglia di povertà**” prevista dall'art. 6 co. 2 e 8 co. 1 del d.lgs. n. 237/98 (contenente norme sull'introduzione del reddito minimo d'inserimento).

Attualmente, il ricorrente è privo di sostentamento, pertanto lo stesso non è nelle condizioni di poter soddisfare le minime esigenze alimentari, sanitarie, personali.

Un danno di tal specie non può non essere considerato «**irreparabile**» non potendo la stessa evidentemente essere ristorato *ex post* con l'equivalente in danaro incidendo oltre che sulla dimensione patrimoniale anche sulla esplicazione della personalità del lavoratore considerate le sue condizioni economiche, familiari e sociali.

Ciò non senza considerare gli effetti che il licenziamento produce nell'ambito lavorativo in termini di mancato accrescimento della professionalità, nonché nella vita privata, familiare e di relazione, integrando conseguenze dannose non più integralmente riparabili.

In considerazione del fatto che il lavoratore è titolare di un vero e proprio *status* professionale (nel quale coesistono una pluralità di componenti-immagine, professionalità) e che lo svolgimento dell'attività è strumento della realizzazione della personalità, l'illegittima estromissione dal posto di lavoro determina, non soltanto una perdita retributiva, ma anche una compromissione delle varie componenti del diritto al lavoro, insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Giova ricordare che il prestatore d'opera non è titolare di un mero rapporto debitorio, ma anche di un vero e proprio *status* professionale nel quale si concretizza l'impiego delle proprie energie in un'attività che permetta la realizzazione della persona. Nell'ambito di

un procedimento cautelare promosso da un lavoratore licenziato, il *periculum in mora* è configurabile sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a. in difetto di prova contraria, si deve ritenere che il lavoratore tragga dal lavoro la fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia e che, privato dalla retribuzione, non abbia altre entrate che gli consentano di condurre un'esistenza, libera e dignitosa fino all'esito del processo; vedi a tal proposito la documentazione versata in atti dalla quale si evince che il ricorrente, allo stato disoccupato, non ha altre fonti di reddito.

b. l'allontanamento dal posto di lavoro arreca notoriamente un danno anche psicologico con effetti sociali e professionali non riparabili mediante un risarcimento economico.

E' orientamento oramai consolidato e recepito che:

“il periculum in mora deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del “lavoratore”, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione”.

E' altrettanto vero, però, che ogni risoluzione contrattuale, ancorché illegittima, comporta una perdita retributiva e che la retribuzione, in ogni rapporto di lavoro, ha natura alimentare e la sua mancanza determina una situazione economica complessiva particolarmente pregiudizievole, ovvero così precaria da risultare inadeguata a fronteggiare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia per il tempo necessario per il giudizio di merito. Corollario è che sebbene il *periculum in mora* non può essere sempre ravvisato *in re ipsa*, esiste in ogni situazione che comporta il venir meno della capacità del soggetto lavoratore di garantire i bisogni quotidiani a sé e al nucleo familiare.

E non potrà sfuggire al **Tribunale adito** che le **Sezioni Unite della Cassazione** (Sentenza n. 141/2006) e lo stesso **Giudice Costituzionale** (Corte cost. 210/1992), hanno evidenziato che l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost, ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost. circostanza questa che da sola configura l'esistenza del citato presupposto per la concessione del provvedimento cautelare.

Pur volendoci distaccare dalla tesi della S.C. e ritenere che il pregiudizio imminente ed irreparabile, vada valutato esaminando gli elementi concreti che il ricorrente deve addurre in aggiunta alla mera deduzione relativa alla perdita del posto di lavoro, così da consentire al Giudice di stabilire se in concreto la situazione di bisogno in cui potrebbe trovarsi il lavoratore privo di occupazione richieda necessariamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in quanto le sue condizioni economiche, familiari e sociali che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

oooOOOooo

Il ricorrente, come rappresentato e difeso nel riportarsi letteralmente ed integralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Parma**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto

degli art. 700 e 669 bis e ss. e 414 c.p.c. Voglia, con **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte **ex art. 127 ter c.p.c.**, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

**EMETTERE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,
O NELLA FASE CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.,
OPPURE NELLA LA FASE DI MERITO EX ART. 414 C.P.C.**

Per tutti i fatti sopra esposti, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del **fumus boni iuris** e del **periculum in mora**:

ACCERTARE, DICHIARARE E RITENERE NULLO E/O ILLEGITTIMO, i seguenti decreti:

- ❖ Decreto n. 844 del 9.02.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR).
- ❖ Decreto n. 1513 del 10.03.2023 dell'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR).
- ❖ Decreto n. 1882 del 31.03.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 1889 del 03.04.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 3391 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 3408 del 8.6.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.
- ❖ Decreto n. 4316 dell'11.07.2023 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma.

Che determinano, l'**esclusione** dalle Graduatorie d'Istituto di terza fascia, del Personale ATA, con il profilo di Assistente Amministrativo e l'Assistente Tecnico, per il triennio scolastico 2021/2023 (**Decreto prot. 1513 del 10.03.2023**), ed i servizi prestati dal signor Giordano, sono dichiarati come prestati di fatto e non di diritto, validi soli ai fini economici e non giuridici, con la conseguenza che gli stessi non saranno menzionati negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e gli stessi non sarà attribuito alcun punteggio, né saranno utili ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera. Il **licenziamento disciplinare**, con effetto immediato dal giorno della notifica del presente provvedimento (**Decreto prot. 3391 del 8.6.2023**), con la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato (**Prot. 4556 del 9.9.2023**), con il profilo di Assistente Amministrativo. Il **depennamento** dalla graduatoria provinciale permanente e dalla corrispondente graduatoria di istituto di prima fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2023/2024 (Decreto n. 4316 dell'11.07.2023), per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

ANNULLARE il **Decreto prot. 3391 del 8.6.2023**, o sospendere l'efficacia e/o dichiarare nullo, illegittimo o se il caso disapplicare il decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro e di conseguenza **ORDINARE** alle amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, di **REINTEGRARE**, il signor Angelo Giordano nel posto di lavoro, presso l'IC di Sissa Trecasali (PR), con lo stesso profilo, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

E per l'effetto **ORDINARE** alle amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza l'**INSERIMENTO** del ricorrente nella graduatoria di terza fascia d'istituto, per il personale ATA, per il triennio 2021/2024 (DM. 50/2021), con il **RIPRISTINO** del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto prima dell'esclusione dalla graduatoria di terza fascia d'istituto, ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del

diverso punteggio che risulti di giustizia, con tutti i profili, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

Inoltre **ORDINARE** alle amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza l'**INSERIMENTO** del ricorrente nella graduatoria di terza fascia d'istituto, per il personale ATA, per il triennio 2021/2024 (DM. 50/2021), con il **RIPRISTINO** del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto prima della decadenza con tutti i profili, oltre l'incremento di quello che il ricorrente avrebbe conseguito con la conclusione del contratto di supplenza fino al 30.06.2023 (decreto prot. 4556 del 09.09.2022), ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

ACCERTARE e **DICHIARARE** il diritto del ricorrente alla sottoscrizione della proroga del contratto di lavoro al 31.08.2023, con il profilo di Assistente Amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (PR), come previsto dalla nota ministeriale, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

E per l'effetto **ORDINARE** alle amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, di procedere con la revoca di tutti i provvedimenti impugnati, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

ACCERTARE, DICHIARARE E RITENERE Nullo E/O ILLEGITTIMO IL DECRETO CHE NON RICONOSCE IL SERVIZIO SVOLTO E RECUPERARE il punteggio ai fini giuridici per i servizi effettuati dal signor Angelo Giordano, in qualità di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, in vigenza della graduatoria di III^a fascia d'Istituto del personale ATA, per il triennio 2017/2020 (DM. 640/2017) ed i servizi effettuati dallo stesso, in qualità di qualità di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico in vigenza della graduatoria di III^a fascia d'Istituto del personale ATA, per il triennio 2021/2024 (DM 50/2021), presso le Istituzioni Scolastiche indicate in premessa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale", per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

DISPORRE il riconoscimento ai fini giuridici il servizio svolto dal ricorrente presso gli Istituti Tecnici "Giovanni Leone" di Pomigliano D'Arco (NA), con il profilo di Assistente Amministrativo, nel seguente periodo nell'a.s. 2016/2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017; nell'a.s. 02.11.2017 al 30.06.2018, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, al **RISARCIMENTO DEL DANNO** patito dal ricorrente e quantificato in **€ 20.000,00**, oltre interessi legati e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, per la risoluzione anticipata del contratto e per il decreto di depennamento dalla graduatorie di terza fascia d'Istituto, per il personale Ata, triennio 2017/2020 (DM 640/2017) e il 2021/2024 (DM 50/2021), relativo al profilo professionale di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico; per il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente e dalla corrispondente graduatoria di istituto di prima fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2023/2024, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

CONDANNARE, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 40123 Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, al **PAGAMENTO ECONOMICO AL 100% DELLE MANCATE RETRIBUZIONI**, con decorrenza dalla data di effettiva risoluzione anticipata dal contratto il 08.06.2023, e /o comunque fino alla data dell'effettivo reintegro sul posto di lavoro, unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e TFR, oltre alla regolarizzazione della

posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 segg. c.p.c., è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede di acquisire e/o ordinare alle amministrazioni convenute di esibizione ex art. 210 cpc, di tutta la documentazione e l'iter istruttorio con i quali hanno poi potuto emettere i decreti oggetto della presente causa, nei confronti dell'odierno ricorrente.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI

1. Contratto di lavoro 2017. **2.** Contratto di lavoro 2018. **3.** Certificati di Servizio del 30.03.2021. **4.** Certificati di Servizio del 23.11.2021. **5.** Domanda graduatorie d'Istituto, triennio 2017-2019. **6.** Attestato corso OSS. **7.** Decreto di convalida titoli e servizi. **8.** Domanda Graduatorie di terza fascia d'Istituto del triennio 2021/2024. **9.** Contratto di lavoro a tempo determinato a.s 2022-2023. **10.** Attestazione titolo di studio. **11.** Decreto n. 1882 del 31.03.2023. **12.** Domanda Graduatoria permanente 24 Mesi ATA. **13.** Memoria difensiva. **13-bis.** Ricevuta Prot. Memoria difensiva. **14.** Decreto 3391-2023 - Decreto di licenziamento **15.** Decreto n. 3408 dell'8.6.2023. **16.** Decreto 33473 dell'8.6.2023. **17.** Decreto di depennamento.

Bologna / Parma, 26.07.2023

Avv. Giovanna Dell'Anna